

## Sintesi della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 127/11/CONS

Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 127/11/CONS sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz, con riferimento in particolare al testo ed alle domande presentate nel documento di consultazione di cui all'Allegato B alla suddetta delibera. L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato nell'Allegato A al presente documento.

### 1. Introduzione

#### 1.1 Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da proporre in merito agli aspetti generali trattati in introduzione ?

1. Nell'ambito della consultazione vari soggetti hanno espresso in linea generale l'opinione secondo cui la quantificazione degli introiti attesi per la gara riportata nella Legge di Stabilità, pari ad almeno 2.400 milioni di euro, sia da ritenersi eccessiva, data anche la situazione di crisi finanziaria che il mercato sta registrando già da qualche anno. Inoltre secondo alcuni il contesto italiano sarebbe diverso da quello di altri paesi che hanno già espletato le procedure di assegnazione del dividendo digitale. Pertanto i meccanismi di gara non dovrebbero esasperare la fase dei rilanci competitivi in quanto l'eventuale superamento dell'importo definito nella Legge di Stabilità avrebbe come risultato l'ulteriore drenaggio di risorse a scapito degli investimenti successivi.
2. Alcune delle risposte fornite nei contributi pervenuti durante la consultazione, hanno poi evidenziato come il bene oggetto delle regole in definizione e della futura assegnazione non sia di fatto ancora disponibile in particolare per quanto concerne la banda a 800 MHz. E' stata quindi chiesta una anticipazione dello *switch off* analogico delle frequenze televisive, in modo tale da avere più tempo per la completa liberazione dello spettro a 800 MHz corrispondente ai canali televisivi 61-69. E' stato evidenziato inoltre come il ritiro della disponibilità di tali frequenze dagli operatori televisivi locali senza il loro consenso, costituisca un elemento di forte incertezza che non dovrebbe essere trasferita sugli operatori di telecomunicazioni che saranno assegnatari delle suddette frequenze a seguito del completamento delle procedure di assegnazione. Vi sarebbe in sostanza il dubbio circa l'effettiva fruibilità delle frequenze in questione su tutto il territorio nazionale. Tale situazione per alcuni potrebbe determinare sia problemi tecnici che problemi di natura competitiva tra gli stessi operatori mobili.
3. E' stato sottolineato da alcuni soggetti rispondenti, a livello generale, che la data dichiarata del 31.12.2012, fissata nella legge di stabilità 2011, in merito alla liberazione delle frequenze a 800 MHz, dovrà essere una data certa e di piena disponibilità per gli operatori mobili. Da tale punto di vista pertanto è stato sottolineato che l'amministrazione competente

al rilascio delle frequenze, in questo caso il Ministero dello sviluppo economico, dovrà garantire che le frequenze nella banda a 800 MHz siano effettivamente libere, disponibili, prive di interferenze ed effettivamente utilizzabili alla data indicata. A tale proposito è stato chiesto un calendario certo e misure tecniche atte a verificare l'effettiva pulizia delle frequenze, onere che dovrà essere secondo alcuni in carico al Ministero e non agli operatori e la cui effettuazione dovrà aversi in modo tale da consentire ai partecipanti alle procedure di conoscerne gli esiti con congruo anticipo. Anche il tema delle eventuali interferenze con i ricevitori della televisione digitale terrestre e tra Stati (interferenze transfrontaliere), dovrebbe essere affrontato ed i problemi risolti prima che le frequenze possano essere pienamente utilizzate dagli operatori vincitori delle procedure di gara. Vari soggetti auspicano quindi che le regole di assegnazione non solo consentano di valorizzare la ritardata disponibilità delle frequenze ma ne disciplinino in maniera puntuale le modalità e i tempi di liberazione. In ogni caso per alcuni, al momento della pubblicazione del bando di gara, indipendentemente dalla data prevista del termine dello *switch off*, dovrebbe essere già disponibile il piano dettagliato della liberazione dei 9 canali televisivi relativi al dividendo digitale per le aree in cui, a seguito dello *switch off*, siano stati temporaneamente assegnati ad operatori televisivi. Conseguentemente, nell'ottica illustrata, secondo alcuni, l'esborso da parte degli operatori per il bene oggetto di gara non può che avvenire a seguito della effettiva disponibilità delle frequenze assegnate a seguito della gara stessa. E' stata inoltre richiesta la costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico, a cui dovrebbero partecipare il Ministero stesso, un ente tecnico terzo di provata esperienza e gli operatori aggiudicatari, per verificare l'effettiva liberazione ed utilizzabilità priva di interferenze delle frequenze aggiudicate tramite gara. Tale tavolo, secondo i proponenti, dovrebbe essere istituito a partire dal mese di giugno 2012 con conclusione dei relativi lavori entro e non oltre dicembre 2012.

4. Anche per quanto concerne la banda 2.6 GHz, alcuni soggetti hanno evidenziato come non sia noto al momento se lo spettro in questione verrà liberato in tutto o in parte dal Ministero della Difesa. La banda 2,6 GHz è infatti ritenuta importante in quanto banda di grande disponibilità capacitiva. Qualora non disponibile nella sua interezza alcuni soggetti hanno richiesto una valutazione sulla possibilità che la stessa sia eliminata dall'attuale asta multifrequenza e che la sua assegnazione sia demandata ad una data successiva in cui la banda stessa sia interamente disponibile.
5. Nella consultazione, alcuni soggetti hanno inoltre evidenziato la circostanza della presenza di difficoltà di carattere procedurale ed amministrativo per l'ottenimento delle autorizzazioni all'installazione delle infrastrutture, che sarebbero differenti ed in molti casi eccessivamente stringenti a seconda degli enti locali coinvolti sul territorio. Sono state infatti evidenziate le competenze delle Regioni, tramite le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente e quelle dei Comuni. E' stato inoltre evidenziato il fatto che i limiti di campo elettromagnetico attualmente vigenti in Italia sarebbero tali da rendere difficile l'utilizzo di molte delle infrastrutture esistenti e/o di dividerle con altri operatori. Ciò comporterà, secondo alcuni dei soggetti rispondenti, ingenti esborsi economici da parte degli operatori causati dalla necessità di installazione di un numero di siti molto elevato, tempi di implementazione molto più significativi, e quindi il probabile riacutizzarsi del contenzioso amministrativo con gli enti locali. Anche sui siti riutilizzabili, l'installazione di nuovi apparati potrebbe comportare la necessità di nuove opere civili (es. innalzamento dei sostegni porta-antenna). Alla luce di ciò vari soggetti hanno quindi richiesto che l'Autorità si possa fare promotrice sia di una armonizzazione dei limiti vigenti in Italia con quelli utilizzati negli altri paesi europei, che di una armonizzazione nazionale delle procedure di autorizzazione.

6. Alcuni soggetti hanno inoltre espresso incertezza sui tempi di effettiva disponibilità e diffusione dei terminali mobili in grado di operare sulle bande in oggetto, ipotizzando che ci possa essere un notevole periodo di tempo dopo la formale disponibilità delle frequenze in cui non sarà possibile il loro pieno utilizzo. E' quindi stato richiesto di valorizzare anche tale circostanza nella definizione dei valori dell'asta.
7. Alcuni soggetti hanno anche evidenziato come l'iter di aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) da parte del Ministero dello sviluppo economico – dipartimento comunicazioni sia ancora in corso. In tal senso gran parte delle emittenti locali rispondenti alla consultazione hanno richiesto di non adottare alcun provvedimento fino all'entrata in vigore delle modifiche al PNRF in particolare per quanto riguarda la modifica riguardante la banda 800 MHz. Anche per alcuni operatori di telecomunicazione in ogni caso la modifica del PNRF si porrebbe quale atto necessario, affinché possano essere definite le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e delle altre risorse disponibili.
8. Per le ragioni sopra esposte è stata quindi espressa l'opinione che i tempi per l'asta multi-frequenza non siano da considerarsi maturi, implicando una necessaria posticipazione della stessa fino a quando le risorse frequenziali non siano effettivamente disponibili.
9. Alla luce degli esposti elementi di incertezza, alcuni soggetti ritengono in ogni caso necessaria la rateizzazione per tutti gli anni di durata dei diritti d'uso degli importi economici che saranno determinati ad esito alle procedure di gara sulle frequenze oggetto del presente procedimento. Inoltre hanno evidenziato che laddove al momento della rateizzazione le frequenze non fossero disponibili, il pagamento rateizzato non potrà che avvenire senza corresponsione degli interessi. Essi ritengono inoltre che non sia equa un'anticipazione finanziaria rispetto alla disponibilità del bene acquistato, senza alcuna remunerazione del capitale anticipato da parte dell'operatore. Viceversa alcuni ritengono che occorra prevenire e se del caso tenere in conto di eventuali ritardi quali ad esempio quelli derivanti dall'eventuale contenzioso tali da avere un forte impatto diretto sugli operatori in termini di pianificazione industriale e commerciale del servizio, con pesanti oneri non solo in termini di mancati ricavi lato mercato, ma anche conseguenti agli impegni contrattuali con partner e fornitori.
10. Sono state espresse inoltre da parte di varie emittenti televisive ulteriori perplessità circa le previsioni della legge di stabilità in merito alla banda 800 MHz e le conseguenti procedure avviate in materia. E' stata infatti espressa l'opinione che un eventuale provvedimento dell'Autorità possa considerarsi viziato per violazione di norme di legge e costituzionali e direttive europee ed inoltre che siano necessari interventi per evitare discriminazione insanabile delle emittenti locali. In tal senso la banda a 800 MHz, attualmente utilizzata dalle televisioni locali, per alcuni andrebbe esclusa dalle suddette procedure di gara.
11. Sono state espresse inoltre perplessità circa i criteri di assegnazione delle frequenze televisive a seguito della legge di stabilità ed in genere la sottrazione di frequenze corrispondenti ai canali da 61 a 69 alle emittenti locali. Alcune di queste infatti si potrebbero trovare in futuro nell'impossibilità di trasmettere in qualità di operatore di rete su frequenze libere da interferenze anche rispetto ai paesi confinanti e quindi di garantire la sostenibilità dei piani di business aziendali. Ciò nonostante, alcune disposizioni, secondo alcuni, obbligherebbero comunque ad effettuare investimenti per la trasformazione degli impianti su frequenze non definitive, con la prospettiva di vedersene sottratte nell'arco di qualche mese.

La sottrazione delle frequenze in oggetto alle televisioni locali, unitamente ad una futura assegnazione di frequenze (del cosiddetto dividendo digitale interno) in logica *beauty contest* agli operatori nazionali più forti aggraverebbe ulteriormente il giudizio globale. In tal senso quindi alcuni soggetti hanno richiesto una più equa redistribuzione delle risorse frequenziali ed una completa revisione del processo in questione, in assenza delle quali si potrebbe assistere ad un ridimensionamento progressivo delle capacità produttive ed imprenditoriali di molte aziende televisive, con conseguenti riflessi negativi sulle professionalità finora acquisite da molte aziende del settore e sull'occupazione in genere. Sono inoltre state espresse perplessità in merito agli indennizzi economici previsti dalla legge di stabilità per le televisioni locali, ritenuti insufficienti e richiedendo che questi siano commisurati ai valori di mercato. E' stata inoltre espressa l'opinione per cui l'assegnazione dei diritti d'uso per il servizio di radiodiffusione in tecnologia digitale debba partire dal consolidamento delle aree di servizio di ciascun soggetto esistenti alla data del 19 dicembre 2008.

12. Da un punto di vista del tutto differente, invece è stata espressa da altri rispondenti una posizione favorevole all'avvio delle procedure di assegnazione in questione. Sono infatti secondo tali pareri ritenuti di fondamentale importanza l'armonizzazione e il rilascio di nuove frequenze radio per i servizi mobili, per mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese reti mobili di nuova generazione ed infrastrutture a larga banda per la fornitura sia di servizi commerciali che di servizi socialmente utili. In quest'ottica, il provvedimento che potrà scaturire dalla consultazione rappresenta quindi una prima importante opportunità per procedere a rendere disponibile la banda 800 MHz del dividendo digitale, già definita dalla Commissione Europea, e la cui assegnazione è auspicabile in tempi brevissimi ovvero entro il 2011. In tale ottica è stato quindi auspicato il completo conseguimento degli obiettivi della Agenda Digitale Europea ed in tale contesto si ritiene che occorreranno ulteriori risorse frequenziali per i servizi mobili a larga banda che dovranno essere identificate nei lavori delle prossime Conferenze Mondiali delle Radiocomunicazioni dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni).
13. Nell'ambito della consultazione è stato inoltre richiesto, anche in virtù della notevole disponibilità di spettro frequenziale, che vengano adottate misure pro competitive a favore di possibili nuovi entranti in modo che questi possano competere con gli operatori mobili già presenti sul mercato e si proceda in linea generale anche ad una riduzione delle tariffe di terminazione, anche al fine di favorire un regime più concorrenziale tra gli operatori mobili e quelli di rete fissa.

## 2. Procedura di gara

**2.1 Il rispondente condivide la scelta di adottare un sistema di gara unica multifrequenza per tutte le bande disponibili, con un sistema omogeneo di offerta basato sul sistema consolidato dei round multipli simultanei ascendenti ?**

14. Le risposte fornite nel corso della consultazione in molti casi indicano la condivisione di quanto riportato nel testo in consultazione in merito alla gara unica multifrequenza, nonché circa il meccanismo di round multipli simultanei. Inoltre è stato sottolineato che il sistema proposto consente la partecipazione per singoli lotti di frequenze senza impegnare

l'operatore a partecipare per pacchetti prefissati di frequenze e ciò rappresenta un indubbio vantaggio.

15. Alcuni soggetti rispondenti viceversa hanno chiesto di avviare procedure separate, chi escludendo la banda a 800 MHz, chi rinviando o avviando separatamente la banda 2600 MHz, in generale al fine di poter avanzare delle richieste specifiche di riserva di alcune porzioni di banda. In particolare dovrebbe essere necessario prevedere specifiche riserve di banda a favore dei nuovi entranti.
16. Per quanto riguarda l'indicazione della quantità massima e tipologia di lotti che l'operatore intenderebbe aggiudicarsi, da presentare assieme alla domanda di partecipazione, è stato sottolineato che tale informazione non sarebbe ritenuta né utile né necessaria.
17. Per quanto riguarda la definizione dei soggetti partecipanti alle procedure è stata espressa la richiesta di inserire la definizione di nuovo entrante già BWA, finalizzato ad ottenere una specifica riserva di banda a 2600 MHz e/o ulteriori misure asimmetriche. Viceversa è stata anche espressa l'opinione per cui gli operatori WiMAX (BWA), che impiegano la banda 3.5 GHz non debbano essere considerati come nuovi entranti, anche in relazione al fatto che la tecnologia WiMAX appartiene alla famiglia IMT. E' stata inoltre espressa la richiesta di considerare nuovo entrante anche il quarto operatore mobile, non ritenendo mutate allo stato per tale operatore le condizioni rispetto a quelle esistenti all'entrata in vigore della delibera n. 541/08/CONS.
18. E' stato inoltre richiesto di valutare la possibilità di adottare procedure che consentano la massima e più ampia partecipazione possibile di operatori contendenti, anche attraverso meccanismi di selezione di tipo *beauty contest* e procedure di allocazione a livello di macroaree (o di regioni, es. per le frequenze a 2600 MHz). E' stata inoltre segnalata una proposta di individuazione, sempre con logica *beauty contest* di un operatore unico su base locale con obbligo di formulare offerte *wholesale* a condizioni economiche *cost plus* agli altri operatori nonché di *roaming*.
19. Alcuni soggetti rappresentanti dell'emittenza televisiva locale hanno richiesto di assegnare la banda a 800 MHz in blocchi separati da 5 MHz, attraverso procedure competitive da realizzarsi con diversi e separati esperimenti di gara, eventualmente anche a distanza ravvicinata, con una riserva di almeno un terzo delle risorse per operatori locali, in analogia con la normativa relativa all'emittenza locale, in gare successive. E' stata inoltre richiesta la previsione di un titolo prioritario in capo agli operatori di rete per la televisione digitale terrestre in ambito locale e in capo alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale. Ciò sarebbe motivato dalla ritenuta penalizzazione che subirà il settore televisivo locale in conseguenza dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze a 800 MHz. La vendita (quantomeno di una parte delle frequenze) dovrebbe avvenire quindi su base regionale. Alcuni hanno inoltre richiesto che in caso di frequenze non assegnate queste possano ritornare all'uso *broadcasting*. Anche altri soggetti rispondenti alla consultazione hanno richiesto l'assegnazione delle frequenze a 800 MHz o parte di esse su base regionale o di macroaree.
20. Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione alle procedure è stato inoltre richiesto che tali requisiti siano stabiliti dal provvedimento in esame e non nel successivo bando di gara. In particolare è stata espressa l'opinione che alle procedure possano partecipare tutti gli operatori di rete per la televisione digitale terrestre in ambito locale legittimamente operanti e tutti i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale

legittimamente operanti. Sono state richieste inoltre norme rigorose per garantire la concorrenza nel settore delle comunicazioni mobili in larga banda.

21. Nella consultazione uno dei soggetti ha espresso perplessità sul punto concernente la possibilità di partecipazione duplice di un medesimo soggetto (ad es. in più consorzi), anche non in posizione di controllo, in quanto ritenuto foriero di pratiche che potrebbero falsare il regolare svolgimento della gara. Di conseguenza è stato proposto di eliminare la suddetta previsione, indipendentemente dalla posizione di controllo relativa. E' stata espressa anche l'opinione che le Società consortili non debbano essere ammesse alla procedure.
22. E' stata inoltre sollevata in linea generale la questione della possibile partecipazione all'asta di soggetti a partecipazione pubblica o partecipati da istituti bancari. Secondo alcuni la partecipazione all'asta di soggetti a partecipazione pubblica, potrebbe andare nel senso opposto del raggiungimento degli obiettivi di stabilità, in quanto l'esborso necessario alla partecipazione all'asta potrebbe gravare sul bilancio dello Stato sia del corrente anno che degli anni successivi, considerati anche gli investimenti che dovranno comunque essere effettuati per il raggiungimento degli obblighi di copertura. Sarebbero pertanto necessarie, secondo un'opinione espressa, delle opportune cautele, così come nel caso di partecipazione alla gara di soggetti controllati da istituti bancari.

**2.2 Il rispondente in particolare condivide la possibilità di aggiungere la possibilità di richiedere, da parte dei nuovi entranti, un requisito circa la minima quantità di frequenze necessaria suddiviso fra le varie porzioni di banda, soggetto alle modalità attuative che saranno previste dal bando ?**

23. In merito alla possibilità di presentare una richiesta minima di frequenze, alcuni soggetti hanno dichiarato di non condividerla sia in quanto non sarebbe garantita a tutti i partecipanti ma solo ai nuovi entranti, sia in quanto ritenuta un fattore potenzialmente distorsivo ed utilizzabile come possibile leva di rialzo dei prezzi a scopo anticompetitivo. Essi ritengono quindi necessario mantenere l'equilibrio e la massima parità nelle regole d'asta verso tutti i contendenti eliminando qualsiasi meccanismo a favore dei nuovi entranti di possibilità di richiesta di offerta combinatoria o aggregata, in cui cioè l'offerta viene accettata nella sua interezza oppure scartata in toto. Essa per alcuni rappresenta inoltre un elemento di complessità ritenuto nella fase di gara non opportuno. In subordine da alcuni dei detti rispondenti è stato chiesto di estendere tale misura a tutti i concorrenti e non solo ai nuovi entranti.
24. Viceversa è stata espressa da altri partecipanti nell'ambito della consultazione anche l'opinione favorevole rispetto a tale proposta.

### **3. Blocchi in banda a 800 MHz**

**3.1 Come valuta il rispondente il piano di assegnazione che prevede blocchi singoli da 5 MHz, da assegnare mediante un sistema di offerta per 1 blocco specifico posizionato nella parte bassa della gamma e 5 blocchi generici, con la garanzia della contiguità per i blocchi assegnati allo stesso aggiudicatario ?**

25. Vari soggetti rispondenti concordano in generale con quanto proposto dall'Autorità.
26. Per quanto riguarda la questione della contiguità dei blocchi a 800 MHz, alcuni soggetti nel valutarla positivamente hanno proposto l'introduzione del principio di riordino obbligatorio esteso a tutte le bande inclusa quella già assegnata, cioè in particolare quella a 2100 MHz.
27. Nell'ambito della consultazione è stata inoltre espressa sia la richiesta di una riserva di banda a 800 MHz a favore di un eventuale nuovo entrante, sia la richiesta di assicurare ad ogni modo l'assegnazione della banda a 800 MHz a 3 soggetti nella uguale misura di 2x10 MHz ciascuno. In particolare è stata richiesta la possibilità di stabilire un diritto di opzione o riserva per un nuovo entrante di 5 o 10 MHz nella banda 800 e 10 MHz nella banda 1800 MHz anche eventualmente correlati all'acquisizione di banda a 2600 MHz (con o senza la fissazione di una ulteriore riserva di 10 MHz in tale banda); tale riserva dovrebbe essere opzionata solo dopo l'assegnazione della banda a 2600 MHz che dovrebbe quindi avvenire anticipatamente. E' stato proposto che anche il quarto operatore mobile possa beneficiare dell'opzione di uno dei 6 blocchi in banda 800 MHz e di uno degli ulteriori 3 blocchi in banda 1800 MHz in applicazione, secondo il proponente, dei principi di cui alla delibera n. 541/08/CONS. Come descritto in precedenza è stata inoltre richiesta la previsione di un titolo prioritario in capo agli operatori di rete per la televisione digitale terrestre in ambito locale ed alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale per l'assegnazione delle frequenze ad 800 MHz.
28. Alcuni soggetti hanno inoltre richiesto che la porzione centrale di guardia della banda 800 MHz, tra i blocchi relativi alle tratte in discesa e salita, pressoché corrispondente al canale 65, sia mantenuto un utilizzo di tipo *broadcast*, con le dovute necessarie accortezze tecniche di compatibilità. Altri rispondenti si sono invece fermamente opposti a tale possibilità in quanto non compatibile con il piano di banda e foriera di interferenze nocive sugli altri utilizzatori.

**3.2 Il rispondente ritiene sufficienti le misure previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in termini di compatibilità con servizi adiacenti nazionali che internazionali ? Ha qualche altra misura da proporre specificandone i relativi vantaggi ?**

29. Alcuni soggetti ritengono idonee le misure previste dalla normativa europea in materia di compatibilità con i servizi adiacenti.
30. Altri soggetti ritengono invece che le misure previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze non necessariamente garantiscano l'annullamento di tutti i fenomeni possibili di interferenza in banda 800 MHz. Alcuni si sono quindi riservati di verificare in campo se le misure previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, in termini di compatibilità sia con servizi adiacenti nazionali che internazionali, si rivelino sufficienti.
31. Alcuni ritengono inoltre che non solo gli aggiudicatari ma anche gli operatori dei servizi eventualmente interferiti, dovrebbero adottare tutte le opportune tecniche note allo stato dell'arte per mitigare fenomeni interferenziali. Alla luce del cambio di utilizzo previsto nella legge di stabilità, per le frequenze corrispondenti ai canali televisivi da 61 a 69, sarebbe di fondamentale importanza, per alcuni, che i ricevitori DVB-T e altri eventuali dispositivi operanti in banda 800 MHz venduti e installati nel territorio italiano siano conformi alle

relative specifiche tecniche. Qualora gli oneri legati all'implementazione di ulteriori misure di protezione siano a carico degli operatori mobili, alcuni ritengono di dover ricevere dall'Amministrazione competente, ossia dal Ministero dello Sviluppo Economico tutte le informazioni necessarie per valutare le caratteristiche interferenziali della banda 790-862 MHz e della banda adiacente sul territorio nazionale ed ai confini internazionali alla data di disponibilità della suddetta banda in Italia. Secondo alcuni sarebbe necessario inoltre conoscere la situazione interferenziale che emerge dalla applicazione delle misure adottate dalla decisione 2010/267/EC in altri paesi europei dove la banda 790-862 MHz è già in esercizio, nonché le linee guida di eventuali ulteriori misure di sicurezza da implementare.

32. Alcuni soggetti hanno fatto presente nell'ambito della consultazione l'opportunità per il Ministero di effettuare una mappatura nazionale dell'uso televisivo delle frequenze su cui è possibile che si verifichino interferenze, per permettere la migliore gestione dei problemi e la minimizzazione degli oneri correlati, nonché di formulare un atto teso a richiamare la normativa internazionale a cui si devono conformare gli impianti televisivi utilizzabili d'ora in avanti per minimizzare i suindicati oneri. Relativamente al servizio erogato dai *broadcaster* alcuni soggetti ritengono opportuno che gli impianti di trasmissione di radiodiffusione siano equipaggiati con efficaci filtri selettivi a protezione della banda 790-862 MHz e che sia disciplinata la commercializzazione di apparati ricevitori già equipaggiati con opportuni filtri selettivi sulla banda 790-862 MHz. Alcuni soggetti hanno chiesto di definire procedure nazionali di segnalazione e risoluzione delle problematiche e standardizzazione dei problemi di coesistenza tra sistemi LTE e *broadcasting*.
33. Alcuni soggetti hanno chiesto di segnalare al Comitato dei Ministri di prevedere nel disciplinare di gara l'introduzione di una norma di esenzione di responsabilità per gli utilizzatori LTE con apparati conformi alle specifiche tecniche nei confronti delle interferenze sui canali televisivi utilizzati con apparecchiature televisive non adeguatamente schermate.
34. Alcuni soggetti hanno espresso il timore di effetti interferenziali rilevanti su alcuni canali televisivi e ritengono che le misure previste per l'eliminazione delle interferenze che saranno causate al servizio di radiodiffusione dalla tecnologia LTE non siano sufficienti ed eque. I motivi principali sarebbero i seguenti:
  - l'entità del problema costituito dall'interferenza ai danni delle reti *broadcast* appare sottovalutata essendo presumibile un impatto interferenziale su alcuni canali televisivi con particolare riferimento al canale 60;
  - l'approccio al problema non tiene conto del necessario ruolo attivo degli utenti del servizio televisivo per la soluzione dei casi di interferenza e non li salvaguarda;
  - non si tiene conto del principio di tutela degli utilizzatori preesistenti secondo cui, a parere dei suddetti soggetti, né i *broadcaster* né gli utenti, essendo parti danneggiate, dovrebbero farsi carico dei costi associati alla soluzione dei problemi di interferenza e pertanto tali costi dovrebbero essere addebitati agli operatori mobili interferenti;
  - vari scenari interferenziali sono possibili, sia causati dalle stazioni radio base LTE a 800 MHz che dagli stessi terminali LTE d'utente ed in particolare anche quest'ultima tipologia di interferenza non sarebbe stata sufficientemente considerata.
35. In merito ad alcune misure da adottarsi, nell'ambito della consultazione, è stata suggerita l'effettuazione di un *field trial*, i cui risultati siano resi pubblici, lo sviluppo di una campagna informativa, la creazione di uno specifico ente terzo, rispetto agli operatori coinvolti, al quale gli utenti si potranno rivolgere per la segnalazione di casi di interferenze ed in grado di fornire tutte le informazioni utili per la soluzione di eventuali problematiche

ed i cui costi come detto dovrebbero essere sostenuti dagli operatori mobili (ad es. ove risultasse necessario installare dei filtri sugli impianti riceventi). Alcuni propongono che venga istituita a tal fine una *task force* per la risoluzione rapida dei problemi che attivi gli operatori mobili, comprensiva di SLA e sanzioni.

36. Alcuni ritengono che nell'attuale fase complessivamente caratterizzata dalla riorganizzazione dello spettro (sia lato DVB-T che lato banda 800 MHz) e dalle rispettive procedure di assegnazione, la gestione del rischio interferenze - tanto più ove esse siano difficilmente eliminabili - assuma valenza generale e non possa quindi essere lasciata alla responsabilità degli aggiudicatari né agli operatori interferiti e vadano affrontati e prevenuti tutti gli scenari interferenziali possibili con misure ed azioni di carattere generale a salvaguardia dell'utenza.
37. Inoltre, secondo alcuni, l'Autorità dovrà tener conto della sussistenza di tali problematiche raccordando le previsioni di cui alla delibera 300/10/CONS (piano di assegnazione delle frequenze televisive) con quelle che verranno stabilite all'esito del presente procedimento, anche al fine di garantire l'equivalenza in particolare del canale 60, che sarebbe quello potenzialmente maggiormente interferito.

**3.3 Il rispondente ritiene che il cap da 25 MHz posto nei riguardi di tutti gli operatori, sia incumbent che nuovi entranti, cumulativo per la banda a 900 e 800 MHz, sia adeguato al fine di garantire una equilibrata e competitiva assegnazione dello spettro e limitare possibili fenomeni di accaparramento ?**

38. Nella consultazione è stata espressa l'opinione, comune a molti partecipanti, che il limite di banda (cap) fissato per la banda a 800 MHz e 900 MHz nello schema di provvedimento in consultazione debba essere abbassato. Il limite proposto, pari a 2x25 MHz complessivi tra frequenze a 900 MHz e ad 800 MHz ottenibili dalla gara, è infatti ritenuto troppo ampio. In particolare essendo 6 in totale i blocchi FDD a 800 MHz potenzialmente disponibili, potrebbe determinarsi la situazione in cui tale banda venga assegnata a due soli operatori (ognuno con 3 blocchi FDD a 800 MHz). E' stato anche ritenuto che neanche un nuovo entrante abbia specificatamente bisogno di 5 blocchi a 800 MHz essendo pari a 20 MHz (4 blocchi) l'ampiezza della portante ottimale per l'uso della banda. Alcuni ritengono che un limite congruo a tal fine sia un limite di 2x20 MHz per ciascun operatore considerando la banda a 900 MHz e la banda a 800 MHz. Tale limite consentirebbe inoltre, secondo un'opinione espressa, la copertura di un numero maggiore dei comuni indicati all'art. 10 comma 4 dello schema di provvedimento in consultazione. Ulteriori soluzioni sono state prospettate da altri soggetti quali ad es. la fissazione di un cap di 10 MHz solo ad 800 MHz, ed eventualmente uguale per tutti, oppure lo scomputo di un blocco da 5 MHz a 900 MHz ove mantenuto per la fornitura del servizio GSM, da non farsi rientrare pertanto nel computo di un eventuale cap complessivo 800/900 MHz. Nel caso poi in cui sia mantenuto il cap sul complesso delle bande a 800 e a 900 MHz, è stato proposto che anche gli obblighi di copertura possano essere assolti tenendo conto del complesso delle bande a disposizione dell'operatore, ivi inclusa quindi la banda a 900 MHz.
39. Alcuni soggetti ed in particolare varie emittenti locali ritengono altresì che il cap proposto debba essere fissato in modo tale che i soggetti che dispongono di 10 MHz a 900 MHz non possano acquisire più di un blocco a 800 MHz in ogni regione.

40. E' stata espressa anche opinione favorevole alla proposta di cui allo schema di provvedimento in consultazione di cap a 25 MHz complessivo 800/900 MHz.

#### **4. Blocchi in banda a 1800 MHz**

##### **4.1 Il rispondente condivide le proposte delineate circa il piano di assegnazione della banda a 1800 MHz, ivi incluso il meccanismo delineato per consentire una assegnazione contigua ?**

41. Vari soggetti condividono in generale quanto proposto dall'Autorità.
42. Per alcuni è inoltre necessario che sia definito un termine ultimo entro il quale completare il riordino della banda 1800 MHz a valle dell'aggiudicazione, trovandosi, alcuni soggetti rispondenti, nella situazione di poter concorrere per l'aggiudicazione di blocchi attualmente non contigui rispetto alla porzione già detenuta. Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, alcuni chiedono pertanto che un piano di riordino sia completato entro un fissato numero di mesi dal compimento dell'asta, per poi andare a definire le singole fasi degli spostamenti necessari e le relative tempistiche di dettaglio in un apposito tavolo tecnico. Nel condividere la necessità di assegnazione di banda contigua, alcuni soggetti hanno chiesto che venga prevista nel provvedimento oggetto di consultazione una disposizione inerente l'adozione del piano di riordino anche della banda a 2100 MHz. E' stata inoltre espressa l'opinione che la disponibilità all'utilizzo delle nuove bande, inclusa anche la banda opzionata, comunque, deve avvenire per tutti gli operatori esistenti e nuovi simultaneamente per evitare che nuovi entranti sulla banda 1800 MHz possano trarre vantaggi competitivi rispetto agli esistenti, ove questi debbano invece aspettare i tempi della riallocazione contigua dello spettro e il successivo *refarming* della porzione di spettro già in loro possesso prima di poter utilizzare le bande.
43. Una richiesta ulteriore è stata formulata circa il possibile uso della banda a 1800 MHz assegnata nelle procedure in itinere anche in tecnologia GSM. Una richiesta ha riguardato inoltre la possibilità di valutare con il Ministero la possibile liberazione anche del restante blocco a 1800 MHz rimasto nella disponibilità della Difesa.
44. Alcuni ritengono che le frequenze nella porzione bassa dello spettro abbiano migliori caratteristiche propagative, e che pertanto tutti gli operatori, anche quelli esistenti debbano avere la possibilità di accedervi, ritenendo quindi non opportuno e necessario stabilire preventivamente che l'opzione nella banda 1800 MHz al quarto operatore possa riferirsi ai primi due blocchi nella porzione bassa della banda.
45. E' stato inoltre richiesto di specificare meglio la questione, circa l'uso della banda opzionata, in quanto, essendo l'opzione già stata esercitata, sarebbero solo 3 i blocchi effettivamente liberi. E' stato inoltre richiesto di specificare che i blocchi opzionati così come anche il blocco a 900 MHz del quarto operatore possono essere utilizzati sin da subito per LTE o UMTS, con lo stesso contributo.

##### **4.2 Il rispondente in particolare condivide il meccanismo di cap imposto ?**

46. Alcuni soggetti condividono il meccanismo di cap proposto che prevede per la banda a 1800 MHz un tetto massimo di 25 MHz accoppiati per operatore, valutando anche i pre-esistenti diritti d'uso su tale banda a 1800 MHz.
47. Alcuni ritengono viceversa che il cap di 25 MHz debba essere rivisto. In tal senso alcuni ritengono che un tetto massimo di 20 MHz sia più che sufficiente a garantire una dotazione spettrale utile ai fini dei sistemi mobili a larga banda, evitando possibili fenomeni di accaparramento della banda a 1800 MHz, e fermo restando un tetto massimo di 10 MHz nella banda a 900 MHz.
48. Alcuni soggetti ritengono opportuno un cap solo sulle nuove bande da acquisire a 1800 MHz pari a 10 MHz per tutti i partecipanti. E' stata espressa anche l'opinione che in tale computo debba essere inclusa la banda opzionata.

#### **4.3 Il rispondente condivide il piano per l'effettuazione del *refarming* in banda 1800 ?**

49. Vari soggetti condividono il piano per l'effettuazione del *refarming* così come proposto.
50. Alcuni ritengono che ciò debba avvenire alle medesime condizioni stabilite dalla delibera n. 541/08/CONS per la banda a 900 MHz, fatta eccezione per quelle economiche che dovrebbero essere inferiori in ragione della minore efficienza propagativa che caratterizza la banda in questione.
51. Alcuni soggetti hanno espresso, nell'ambito della consultazione, la necessità, tenendo anche conto della disponibilità effettiva dei terminali e l'assenza di certezze sull'andamento del mercato GSM, che il *refarming* sia considerato una facoltà, e possa avvenire tramite semplice comunicazione, ovvero senza necessità di ulteriori autorizzazioni e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli attuali sostenuti.
52. Per quanto riguarda il *refarming* sono state richieste in generale ulteriori valutazioni circa l'impatto sui consumatori. In particolare è stata inoltre espressa l'opinione che il *refarming* completo, cioè la conversione dell'ultimo blocco GSM di 25 canali per un totale di 5 MHz, per ciascun operatore, prima della scadenza delle rispettive licenze, dovrà essere oggetto di una apposita istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico, che preveda la valutazione dell'impatto sui consumatori e la possibilità di mantenere il servizio GSM se necessario. Uno dei soggetti ritiene che debba essere previsto un esame da parte delle associazioni dei consumatori.

#### **4.4 Il rispondente ritiene adeguate le misure richiamate al fine di assicurare la compatibilità fra le varie tecnologie possibili, sia nella stessa banda che nelle bande adiacenti ?**

53. Alcuni soggetti ritengono adeguate le misure richiamate per assicurare la compatibilità tra le varie tecnologie (GSM, UMTS, LTE) di interesse per la banda a 1800 MHz.
54. Fra i proponenti considerazioni di merito, alcuni hanno dichiarato di voler comunque attendere eventuali misurazioni in campo prima di pronunciarsi. Altri ritengono altresì che eventuali oneri derivanti da operazioni atte ad eliminare casi di persistente interferenza

debbano essere distribuiti tra i vari operatori interferenti e/o interferiti, siano essi aggiudicatari, assegnatari o utilizzatori delle frequenze oggetto di questa consultazione e che il Ministero dello sviluppo economico, oltre a garantire che gli operatori adiacenti suddividano gli oneri di coordinamento in maniera proporzionata sul territorio di riferimento, ove siano necessarie ulteriori misure restrittive, debba provvedere a raccogliere e condividere quanto disponibile da misure reali su reti esistenti.

55. Uno dei soggetti ritiene indispensabile far rispettare e sottoporre a continua verifica l'osservazione dei requisiti di distanza spaziale e, nel caso in cui ci siano interferenze nocive e vengano imposte norme più restrittive o misure di mitigazione occorrerebbe tenerne conto per i maggiori costi derivanti.

## **5. Blocchi in banda a 2000 MHz**

### **5.1 Il rispondente condivide il piano delineato di assegnazione della banda disponibile a 2000 MHz?**

56. Molti soggetti condividono pienamente quanto delineato nel documento in consultazione.
57. Alcuni ritengono che sia preferibile considerare la banda a 2000 MHz non come unico lotto TDD ma piuttosto come 3 singoli lotti indipendenti da 5 MHz al fine di lasciare agli operatori la possibilità di competere su tali blocchi per l'eventuale espletamento di servizi anche FDD da utilizzare in accoppiamento con frequenze di altre bande.
58. E' stato inoltre richiesto di prevedere sin da subito che chi intenda utilizzare tale banda in modalità FDD ne possa ottenere automaticamente l'autorizzazione.
59. Riguardo a tale banda è stato infine evidenziato come gli sviluppi del mercato e la standardizzazione non siano ancora tali da dare precise indicazioni sull'utilizzo e che occorrerà quindi prestare particolare attenzione alle attività in corso e future.

## **6. Blocchi in banda a 2.6 GHz**

### **6.1 Il rispondente ritiene adeguate le proposte regolamentari per l'assegnazione della banda a 2.6 GHz ?**

60. Alcuni soggetti ritengono adeguate le proposte così come formulate in consultazione.
61. Alcuni soggetti hanno espresso la necessità che tutta la banda a 2.6 GHz debba essere libera ed in mancanza di 2x20 MHz oggetto della riserva indicata come possibile della Difesa l'intera banda dovrebbe essere ritirata dalla procedura. La mancanza della piena disponibilità della banda 2.6 GHz sommata ad un quadro ritenuto altrettanto incerto sulla banda 800 MHz potrebbe privare inoltre, secondo alcuni, l'asta di interesse.

62. E' stata inoltre proposta l'assegnazione di tutta o parte della banda 2.6 GHz su base macroregionale/regionale anziché nazionale, e l'allocazione di una parte delle frequenze per uso non esclusivo in ambito locale.
63. E' stato inoltre proposto di inserire anche per le frequenze a 2600 MHz le medesime restrizioni in tema di *backhauling* presenti per le frequenze a 3.5 GHz per sistemi BWA.

**6.2 In particolare ritiene che la banda TDD disponibile sia tutta assegnabile senza lasciare specifici blocchi di guardia, e che la proposta di suddividerla in 2 lotti di pari ampiezza sia condivisibile ?**

64. Alcuni soggetti concordano con quanto proposto in consultazione mentre altri, al fine di preservare meglio la qualità del servizio per gli operatori adiacenti, hanno proposto di lasciare non assegnati i blocchi TDD n. 1 e 10 piuttosto che prevederne un utilizzo in modalità *restricted*, ove consentito in accordo con quanto previsto dalla CEPT.
65. Alcuni soggetti concordano con la suddivisione della banda TDD in 2 lotti in quanto sarebbe tale da garantire un buon compromesso tra competitività, prestazioni e costi di coordinamento tra operatori per limitare l'interferenza agendo sul sincronismo dei sistemi. Altri soggetti hanno viceversa chiesto di dividere i lotti TDD in blocchi da 5 MHz mantenendo indipendenti i singoli blocchi, in modo da lasciare agli operatori la possibilità di competere su ciascuno di tali blocchi, al fine poi di utilizzarli o in modalità TDD o anche in modalità FDD DL *external* da accoppiare con altri blocchi di frequenza.
66. Per la porzione TDD è stato inoltre richiesto di assegnarla come unico blocco ed è stato proposto ad esempio di prevederne un unico da 40 MHz, con due blocchi di guardia da 5 MHz ciascuno non assegnati.

**6.3 In particolare ritiene adeguato il meccanismo di cap introdotto ?**

67. Alcuni soggetti ritengono adeguato il meccanismo di cap introdotto. Ciò nonostante svariate sono state le varianti riguardo a tale tema, tra cui quella di utilizzare due cap, uno da 2x20 MHz in banda FDD ed uno da 20 MHz in banda TDD, invece che un unico da 55 MHz, oppure un unico cap complessivo di 40 MHz in modo che chiunque possa aggiudicarsi fino a 2x20 MHz FDD (40 MHz totali), oppure tutta la banda TDD (in questo caso divisa in 8 blocchi da 5 MHz ciascuno, con i blocchi TDD n. 1 e n. 10 posti di guardia). Uno dei soggetti ha richiesto la prefissazione di tre blocchi predefiniti da 20 MHz ciascuno più uno da 10 MHz. Un altro dei soggetti ha chiesto di aumentare a 65 MHz il cap complessivo per permettere l'aggiudicazione di una porzione di almeno 2x20 MHz FDD ed un intero blocco TDD. Altri soggetti hanno formulato ulteriori proposte di modifica del cap.
68. Alcuni soggetti nell'ambito della consultazione hanno chiesto una riserva di banda per nuovi entranti. Sono state richieste in tal senso sia riserve specifiche di banda in modalità FDD che anche nella porzione TDD. E' stata richiesta inoltre la riserva di 1 blocco da 25 MHz TDD ad operatori nuovi entranti già BWA ed in particolare la riserva di 1 blocco, sempre da 25 MHz TDD, a coloro che, alla scadenza dei 30 mesi previsti dalla delibera 209/07/CONS, abbiano adempiuto agli obblighi di copertura inerenti il servizio BWA.

## 7. Obblighi di copertura

### 7.1 Il rispondente condivide le proposte circa gli obblighi minimi di copertura per la banda a 800 MHz ? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre specificandone i vantaggi ?

69. Vari soggetti condividono in linea generale le proposte dell'Autorità benché nella maggior parte dei casi sono state richieste ulteriori previsioni aggiuntive di dettaglio e/o emendamenti. E' stato richiesto ad esempio un aumento della tempistica per il raggiungimento degli obblighi minimi di copertura, l'eliminazione dagli elenchi dei comuni da coprire dei comuni inclusi in bandi pubblici per la diffusione di servizi a banda larga nelle aree in *digital divide*, la possibilità per gli operatori di condividere le infrastrutture di rete e le frequenze per coprire le aree inserite negli obblighi di copertura, il tenere conto nel computo della copertura anche dei comuni per i quali è stata fatta richiesta di autorizzazione per installazione di nuovi apparati/siti e a tale richiesta l'Amministrazione o non abbia fornito risposta o si sia opposta, l'eliminazione dalle liste della copertura a 800 MHz di tutti i comuni già coperti da una rete fissa o wireless a larga banda, la riduzione della soglia per definire coperto un comune in *digital divide*, l'imposizione degli obblighi di copertura solo a carico degli operatori esistenti e non dei nuovi entranti, l'avvio del servizio anche nelle zone non *digital divide* indipendentemente da quelle *digital divide*, la riduzione della percentuale di comuni da coprire, l'eliminazione della suddivisione degli elenchi in gruppi sulla base della superficie, l'eliminazione degli obblighi di priorità nella copertura dei comuni relativi ai precedenti gruppi, la posticipazione della presentazione delle liste con gli obblighi minimi a 60 giorni dopo l'aggiudicazione invece che alla domanda, ed ulteriori specificazioni di dettaglio.
70. Una proposta ha riguardato la possibilità che l'avanzamento del piano di copertura sia soggetto solo a dichiarazione da parte dagli operatori ed a verifiche a campione da parte dell'Amministrazione. Un soggetto ha inoltre richiesto di precisare meglio che eventuali scambi dei comuni fra le proprie liste andrebbero effettuati per migliorare la copertura del territorio.
71. Alcuni dei soggetti rispondenti hanno altresì ritenuto di non condividere il piano circa gli obblighi minimi di copertura per la banda a 800 MHz, in quanto considerato in generale complesso ed oneroso.
72. Uno dei soggetti ha formulato una proposta alternativa sufficientemente dettagliata. Questa consiste nella predisposizione di un elenco di comuni italiani con popolazione inferiore a 3000 abitanti depurata di quelli già serviti con ADSL, UMTS HSPA e WiMax con almeno 2 Mbit/s nominali nella tratta in discesa e di altri comuni sulla base di determinate caratteristiche, e da ordinarsi poi in base alla popolazione. Dopo aver depurato l'elenco dal 25% dei comuni (ad esempio il 12,5% preso fra i più piccoli ed il 12,5% preso fra i più grandi), tali comuni verrebbero poi suddivisi ed associati a ciascuno dei 6 blocchi a 800 MHz. La costruzione dei gruppi dovrebbe essere tale per cui gli stessi siano abbastanza omogenei tra di loro nella distribuzione per regioni e per dimensione territoriale. Ogni assegnatario avrebbe gli obblighi di copertura obbligatoria relativamente ai comuni compresi nei gruppi associati ai blocchi di frequenze acquisite. Sarebbe consentito agli

aggiudicatari di scambiarsi gli obblighi relativi a gruppi di comuni, di pari numero e circa pari popolazione, previa informativa al Ministero dello sviluppo economico.

73. Per quanto riguarda specificatamente l'entità degli obblighi di copertura è stato sottolineato che nella definizione occorrerebbe ispirarsi ad un principio di proporzionalità inversa tra contributo richiesto per l'assegnazione dei diritti d'uso ed entità dell'obbligo; infatti per alcuni un prezzo minimo di assegnazione elevato rappresenta già di per sé un disincentivo sufficiente rispetto a possibili fenomeni speculativi o di accaparramento, anche considerato l'attuale contesto economico. In base a tale principio, dal momento che la procedura di gara prevede l'assegnazione delle frequenze attraverso un meccanismo d'asta con rilanci competitivi e con valori minimi di partenza considerati da alcuni particolarmente elevati, gli obblighi di copertura dovrebbero essere quindi limitati e meno articolati.
74. Un altro aspetto sottolineato riguarda il concetto di "uso efficiente della banda" che secondo alcuni dovrebbe tener conto del reale grado di sviluppo delle reti radiomobili ed indirizzare quindi l'Amministrazione a differenziare gli obblighi di copertura in funzione del fatto che l'assegnatario sia o meno un nuovo entrante, e pertanto con la necessità e priorità di "coprire". A differenza dei nuovi entranti, per gli operatori mobili esistenti, con un elevato grado di copertura della popolazione e del territorio già raggiunto attraverso ingenti investimenti sulle reti a banda larga di terza generazione, l'esigenza di nuove bande di frequenza deriverebbe non dalla necessità di nuova copertura, bensì dalla necessità di soddisfare il crescente aumento di traffico dati in banda larga mobile nonché di migliorare le performance delle proprie reti. Pertanto, mentre per un nuovo entrante sul mercato il requisito di utilizzo efficiente delle risorse spettrali, secondo il soggetto rispondente, si potrebbe far coincidere con la necessità di coprire una porzione quanto più ampia possibile di popolazione e pertanto con obblighi di copertura che puntino a tale obiettivo, per un operatore esistente l'uso efficiente ed efficace delle frequenze si dovrebbe ricondurre principalmente ad un utilizzo opportuno delle frequenze stesse nelle aree in cui il traffico e la domanda lo richiedano. Per tali motivi quindi gli operatori mobili esistenti non dovrebbero essere forzati a duplicare la copertura laddove gli stessi coprono già oggi, con servizi a larga banda equivalenti a quelli offribili con le nuove frequenze.
75. Vari soggetti hanno quindi richiesto la possibilità di assolvimento degli obblighi, ivi inclusi quelli relativi al *digital divide*, in generale con una qualsiasi delle bande di frequenze a disposizione dell'operatore, anche per non disincentivare i piani di riduzione del *digital divide* in corso. Gli obblighi, secondo alcuni, dovrebbero essere quindi generali e "agnostici" rispetto a tutte le frequenze a disposizione dell'operatore (sia nuove che già in uso) e potrebbero prevedere la copertura su scala nazionale con servizi a banda larga, con una percentuale sufficientemente alta dato l'attuale grado di sviluppo delle reti di terza generazione (es. 80%), eventualmente con obbligo specifico a coprire un certo numero di comuni in *digital divide*, laddove si ritenesse comunque opportuno. Tale numero potrebbe essere pari a una certa percentuale, funzione della porzione di banda ad 800 MHz aggiudicata, rispetto ad una lista fornita dall'Amministrazione. Inoltre dovrebbero essere annoverati nel computo degli obblighi di copertura gli eventuali interventi già realizzati in tali comuni nel tempo intercorrente tra l'emanazione del bando di gara e l'effettiva disponibilità di tutte le frequenze in gara, proprio per non indurre ritardi o rallentamenti nei piani di copertura e riduzione del *digital divide* già in essere. Per i nuovi entranti, per i quali il principio di uso efficiente dello spettro richiederebbe un impegno effettivo di copertura della popolazione, gli obblighi potrebbero essere distinti in base alla tipologia di frequenza e potrebbero pertanto prevedere un obbligo generale sulla popolazione ad esempio di almeno il 30%, ma con l'obbligo specifico in caso di aggiudicazione di una porzione di banda ad

800 MHz a coprire un certo numero di comuni in *digital divide*, sempre in funzione della porzione di banda ad 800 MHz aggiudicata.

76. E' stato chiesto inoltre in generale di adottare un modello in cui sia tutelata la libera iniziativa economica degli operatori, non vincolando la copertura di aree non in *digital divide* alla copertura di quelle identificate come aree in *digital divide*. E' stato poi chiesto che la copertura delle aree in *digital divide*, in ottica di cooperazione tra gli operatori, sia effettuata da parte di almeno uno degli operatori impegnati nel soddisfacimento degli obblighi da *digital divide*. E' stata inoltre richiesta l'eliminazione di qualsiasi distinguo all'interno delle liste sia in termini di ordinamento per superficie, sia in termini di ordinamento "temporale" basato sul numero di abitanti per comune. E' stato fatto notare in proposito che, anche utilizzando le frequenze a 800 MHz, il requisito del 90% di copertura della popolazione, potrebbe risultare estremamente difficile da raggiungere nei comuni in *digital divide* che presentano una forte dispersione della popolazione, soprattutto quando collocati in un contesto propagativo complesso (montagna, collina ecc); in alcuni di questi comuni tra l'altro la distribuzione territoriale della popolazione potrebbe non essere nota o adeguatamente rappresentabile. Pertanto, è stato suggerito di limitare all'80% la soglia di copertura della popolazione o almeno prevedere che tale soglia possa essere ritenuta sufficiente per una certa percentuale di comuni.
77. E' stato inoltre proposto nell'ambito della consultazione che l'obbligo di copertura sia considerato temporalmente a partire dalla completa disponibilità della banda a 800 MHz ed abbia una durata massima uguale per tutti gli assegnatari della banda a 800 MHz, senza distinzione cioè per i nuovi entranti.
78. Per quanto concerne il tema della riduzione del *digital divide* uno dei soggetti ha sottolineato come a proprio avviso l'utilizzo delle reti mobili non sia l'unico strumento in quanto anche la tecnologia tradizionale fissa per la fornitura di servizi a larga banda può contribuire efficacemente, con l'effetto ad esempio di ridurre drasticamente il numero dei comuni da coprire con le nuove reti mobili inclusi negli elenchi.
79. Alcuni soggetti hanno segnalato anche l'opportunità che la presentazione del piano di copertura relativo alla banda a 800 MHz, e le sue modalità di realizzazione, avvenga non prima dello svolgimento dell'asta, ma entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso, anche perché il piano di copertura è dipendente dalla quantità di banda che si acquisisce ad esito della gara.
80. Uno dei soggetti ritiene opportuno che gli operatori forniscano una certificazione puntuale della copertura già raggiunta con tutte le bande assegnate. Un altro rispondente ha richiesto di abbinare forme di compensazione economica all'imposizione di obblighi di copertura.

**7.2 Il rispondente condivide le proposte circa gli obblighi minimi di copertura previsti cumulativamente per le bande a 1800, 2000 e 2600 MHz ? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre specificandone i vantaggi ? Propone eventualmente di specificare un piano diverso per ciascuna banda ?**

81. Vari soggetti condividono le proposte formulate nel provvedimento in consultazione in merito agli obblighi minimi di copertura previsti per le bande a 1800 MHz, 2000 MHz e

2600 MHz. Ciò nonostante alcuni hanno richiesto che questi possano considerarsi già espletati, per gli operatori esistenti, anche attraverso le frequenze appartenenti alle medesime bande già assegnate ed utilizzate per reti in esercizio su servizi a larga banda in blocchi minimi di 5MHz (ad esempio le frequenze UMTS a 2100 MHz).

82. Alcuni hanno riproposto anche per le suddette bande modifiche e proposte simili a quanto proposto per la banda 800 MHz ad esempio per quanto concerne l'estensione della tempistica di copertura ed il calcolo di questa (es. dall'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate), o l'assenza di obblighi per i nuovi entranti.
83. Alcuni hanno richiesto di abbassare il requisito inerente l'obbligo minimo di copertura delle bande diverse da 800 MHz ad esempio al 10% della popolazione in 24 mesi e al 30% in 48 mesi. Alcuni hanno richiesto che gli obblighi di copertura relativi alle licenze della banda a 3.5 GHz siano utilizzabili anche a 2600 MHz.
84. Uno dei soggetti ha richiesto che ai fini degli obblighi di copertura, possa essere conteggiata anche una copertura fornita con soluzioni di tipo micro-pico cellulare.
85. Uno dei soggetti ritiene che l'imposizione di obblighi minimi di copertura come proposti per le suddette bande non consenta un effettivo utilizzo dello spettro e penalizzi la concorrenza, in particolare gli operatori nuovi entranti, e che di conseguenza debbano essere previsti obblighi di copertura distinti per ciascuna banda aggiudicata, che tengano conto delle diverse caratteristiche di ogni tipologia di banda, solo per gli *incumbent*. Per i nuovi entranti, si propone invece la sola misura, ritenuta adeguata per il controllo dell'uso efficiente delle risorse, dell'obbligo di sfruttamento commerciale entro 48 mesi dalla aggiudicazione o dalla effettiva disponibilità della banda aggiudicata.
86. E' stata inoltre proposta l'eliminazione completa per tutti degli obblighi di copertura nelle bande 1800, 2000 e 2600 MHz.

**7.3 E' d'accordo il rispondente con la possibilità di concedere, fermo tutto il restante complesso degli obblighi, un anno in più all'eventuale o agli eventuali nuovi entranti, per il raggiungimento del proprio piano di copertura, nonché per la sola banda a 800 MHz, la possibilità per questi di coprire i comuni al di fuori di ciascun elenco avendo raggiunto un obiettivo inferiore nella copertura delle aree di ciascun elenco rispetto agli incumbent ?**

87. Alcuni soggetti condividono le misure asimmetriche a vantaggio del nuovo entrante, pur in alcuni casi con delle specificazioni di possibili modifiche.
88. Alcuni soggetti ritengono che le modalità e/o la tempistica di copertura debbano essere uguali per tutti e quindi anche per i nuovi entranti, in quanto un vincolo più labile, impattante sulle possibilità di offerta commerciale di questi ultimi, sarebbe suscettibile di violare il principio di parità di trattamento tra gli aggiudicatari, favorendo la *pre-emption* del mercato da parte dei nuovi entranti.
89. Viceversa è stata anche espressa l'opinione, di estendere ad esempio da 1 a 3 anni la tempistica aggiuntiva della copertura obbligatoria per un nuovo entrante rispetto agli altri ai fini del raggiungimento degli obblighi minimi, così come la previsione di incentivi economici per la realizzazione della stessa sempre per i nuovi entranti.

**7.4 In particolare il rispondente condivide la possibilità di realizzare accordi di utilizzo delle frequenze con soggetti terzi su base minima provinciale anche per assolvere gli obblighi minimi di copertura?**

90. Alcuni soggetti condividono la proposta dell’Autorità così come formulata. In linea con tale proposta è stata inoltre espressa l’opinione che in particolare debba essere consentito agli operatori nuovi entranti di trovare le più opportune soluzioni commerciali per favorire una rapida copertura, ottimizzare i costi e garantire un utilizzo reale della risorsa assegnata.
91. Alcuni soggetti hanno invece sottolineato nell’ambito della consultazione di non condividere in particolare la possibilità di *leasing*, ritenendo più appropriato attendere il recepimento del novello art. 9 *ter* della Direttiva Quadro. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tale osservazione, uno dei soggetti ha fatto presente come sia il *leasing* che il *trading*, in ambito comunitario, siano oggetto della medesima disciplina, essendo mirati a conseguire il medesimo obiettivo, ossia l’utilizzo delle frequenze da parte di un soggetto diverso da quello originariamente aggiudicatario, su base temporanea l’uno, su base permanente l’altro. Di conseguenza, chiede che ne sia equiparato il trattamento, limitandone l’utilizzo sino a quando il soggetto aggiudicatario non abbia adempiuto agli obblighi di copertura.
92. E’ stato inoltre evidenziato il rischio che tali accordi possano determinare una eccessiva parcellizzazione nell’esecuzione dell’obbligo, tale da tradursi in una perdita di qualità del servizio offerto alla clientela finale. Ciò in quanto la tipologia e la qualità dei servizi offerti dalla rete dell’aggiudicatario e da quella del soggetto terzo potrebbero risultare notevolmente diverse e disomogenee.
93. La possibilità di realizzare il leasing, secondo un soggetto, potrebbe determinare potenziali condotte elusive dei vincoli e delle regole d’asta sul cap attraverso accordi preventivi con soggetti “prestanome” che potrebbero partecipare con il solo obiettivo di acquisire blocchi da girare in usufrutto appena chiusa l’asta ed avutane la disponibilità. Pertanto tale soggetto ritiene che i limiti massimi di cap non debbano valere solo in sede di asta ma anche negli anni a seguire, senza la possibilità di superare i cap attraverso accordi di usufrutto.

**7.5 Il rispondente condivide la proposta circa la fissazione da parte dell’Amministrazione del modello di copertura per ciascuna banda, tecnologia, e modalità duplex, sulla base dell’obiettivo minimo fissato dall’Autorità e delle proposte tecniche di dettaglio dei partecipanti ammessi ?**

94. Alcuni soggetti ritengono che il modello di copertura debba essere specificato prima di poter accedere alla procedura di gara e quindi ad esempio nel disciplinare di gara. In particolare, sebbene ritenuta da alcuni condivisibile, la previsione secondo cui gli operatori partecipanti possono proporre un proprio modello di copertura, distinto per tecnologia e modalità di utilizzo delle frequenze, al fine di pervenire ad un modello approvato di copertura, capacità di rete e qualità del servizio per le varie bande, presenta margini di incertezza in relazione alla fase autorizzativa che avverrebbe dopo la gara.

95. Altri soggetti ritengono viceversa che debbano essere gli operatori partecipanti a descrivere, a conclusione della procedura di gara, il modello di copertura, capacità di rete e qualità del servizio che sarà utilizzato, e che non sia necessaria una specifica approvazione dell'Amministrazione prima del rilascio dei diritti d'uso. E' stato anche richiesto che l'eventuale proposta di "modello di copertura, capacità di rete e qualità del servizio" riferito alla tecnologia adottata, sia presentato, come proposto per i piani di copertura, entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso.

## 8. Durata dei diritti d'uso

### 8.1 Il rispondente ritiene condivisibile il piano qui delineato per la durata dei diritti d'uso delle procedure proposte per le bande a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz ?

96. Molti soggetti rispondenti alla consultazione, in linea generale, condividono quanto proposto per la durata dei diritti d'uso.
97. Alcuni soggetti, tenendo in considerazione che le frequenze a 800 MHz di fatto, e nell'ipotesi di assenza di contenziosi amministrativi, non saranno disponibili prima della fine dell'anno 2012, e che i terminali non saranno presumibilmente disponibili tecnologicamente ed in termini di volumi significativi sulla *customer base* prima di qualche anno (es. 2015/2016), nonché anche al fine di consentire un più appropriato periodo per il ritorno degli investimenti e di valorizzare opportunamente la banda, hanno proposto di allungare la durata dei diritti d'uso proposta nella consultazione pubblica da 15 a 20 anni.
98. Un'altra proposta nell'ambito della consultazione è stata quella di prevedere una estensione degli obblighi di copertura sulla banda a 800 MHz in tre anni (nella prima fase di raggiungimento degli obblighi e coerentemente portare da 5 a 7 il raggiungimento completo degli obblighi di copertura su 800 MHz) portandoli a 5 anni con la conseguenza di estendere la durata della licenza a 17 anni, portando la durata dei diritti d'uso di tutte le frequenze dal 2027 ad almeno il 2029 come già alcuni operatori hanno ottenuto sulla banda 2100 MHz per effetto di richieste effettuate sulla base del c.d. decreto Bersani. Una suddetta estensione degli obblighi di copertura sarebbe giustificabile inoltre, per alcuni, anche viste le difficoltà ad ottenere i permessi per l'installazione delle stazioni radio di base.
99. Vari soggetti ritengono inoltre che tali allungamenti della durata delle licenze debbano avvenire senza oneri aggiuntivi per gli operatori ossia senza che l'ammontare economico complessivo previsto per l'acquisizione dei diritti d'uso aumenti. Ciò vuol dire che l'introito dell'asta non dovrà essere superiore a quello che si avrebbe se la durata dei diritti d'uso rimanesse a 15 anni. Inoltre, viste le difficoltà di copertura che gli operatori avrebbero riscontrato soprattutto negli ultimi anni, derivanti dall'elevata attenzione sociale verso i livelli di emissione elettromagnetica, sarebbe indispensabile per alcuni che i 15 anni di durata dei diritti d'uso siano effettivi e non dall'assegnazione delle frequenze.

### 8.2 Il rispondente condivide il piano proposto per consentire l'allineamento dei diritti d'uso delle frequenze per tutti i sistemi di comunicazione elettronica a larga banda, quindi

**includere la banda a 900 MHz, quella a 1800 MHz già assegnata e soggetta al *refarming* e quella a 2100 MHz già assegnata, salva la necessità di tener conto dei diritti acquisiti ?**

100. Vari soggetti hanno segnalato di condividere in generale le proposte ed in generale il concetto di allineamento dei diritti d'uso di tutte le frequenze sopra indicate. E' stato inoltre richiesto che le proroghe non siano discriminatorie rispetto ad operatori che le abbiano già ottenute e pertanto che sia garantito il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori, in particolare circa il pagamento dei contributi. E' stato inoltre segnalato come la previsione di un bando per la proroga possa essere una limitazione rispetto alla legge 40/07. Di conseguenza, è stato proposto di non imporre tempistiche predefinite per l'esercizio della facoltà di rinnovo, e che sia lasciata a ciascun operatore ampia libertà di scelta in merito.
101. Vari soggetti inoltre, in linea con quanto sopra, hanno proposto che anche per le frequenze esistenti attualmente in uso agli operatori radiomobili (frequenze a 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz), possa essere concessa una proroga automatica dei diritti d'uso attuali e che ciò possa avvenire senza oneri annuali e/o complessivi per gli operatori. E' stato anche chiesto che il *refarming* delle bande 900 MHz e 1800 MHz possa seguire i criteri già applicati in merito, non essendo giustificato, alcun diverso trattamento.
102. E' stato altresì richiesto anche l'allineamento temporale dei diritti d'uso 3.5 GHz con quelli a 2600 MHz. Uno dei soggetti ha richiesto che anche il quarto operatore mobile possa avere la possibilità di chiedere la proroga, per le frequenze opzionate.
103. E' stata anche espressa opinione contraria alla concessione di proroghe in quanto ritenute contrarie ai principi di trasparenza e non discriminazione tra operatori, in un mercato sempre più caratterizzato da integrazione e convergenza tra reti, servizi e terminali di comunicazione. In tal senso, la proroga andrebbe esclusa e, venute in scadenza, le relative frequenze dovrebbero essere sottoposte a nuova procedura di assegnazione, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione (con le medesime condizioni economiche previste per quelle di nuova assegnazione).

## **9. Condizioni per l'uso efficiente**

**9.1 Il rispondente ritiene condivisibili le misure indicate relativamente all'obbligo di accesso per lo spettro inutilizzato per garantire, a parte gli obblighi minimi di copertura, un uso effettivo ed efficiente delle risorse e per garantire maggiormente gli obiettivi di diffusione nazionale della larga banda ?**

104. Alcuni soggetti ritengono condivisibili le proposte dell'Autorità di prevedere che gli aggiudicatari che dopo il termine di 48 mesi dal rilascio del diritto d'uso stesso ovvero dall'effettiva disponibilità delle frequenze, e di 60 mesi per la sola banda a 800 MHz, non utilizzano direttamente o indirettamente, le frequenze assegnate siano tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. Altri invece ipotizzano un loro rafforzamento prevedendo un obbligo generalizzato di accesso alle frequenze a carico di tutti gli aggiudicatari ed a condizioni orientate al costo.

105. E' stata inoltre proposta, nell'ambito della consultazione, l'introduzione di meccanismi di controllo e monitoraggio delle negoziazioni su eventuali richieste di accesso e l'introduzione di valutazioni circa eventuali motivazioni (es. tecnologiche) suscettibili di incidere sui ritardi nell'utilizzo delle frequenze e quindi sull'eventuale soddisfacimento delle citate richieste di accesso.
106. Altri rispondenti invece non ritengono condivisibili le misure indicate, in quanto, stante il rilevante investimento che si chiede agli operatori, sarebbe opportuno lasciare autonomia ai titolari dei relativi diritti che, in ogni caso, potranno garantire l'utilizzo efficiente dello spettro attraverso l'adempimento degli obblighi di copertura. Peraltro, considerata l'onerosità delle procedure di gara in procinto di essere espletate, sarebbe interesse degli operatori assegnatari provvedere a impiegarle nel miglior modo possibile, al fine di remunerare gli investimenti relativi; l'obbligo di cui si tratta invece introdurrebbe, secondo alcuni, una limitazione del diritto d'uso e di conseguenza della libertà d'impresa dell'operatore. Laddove la proposta fosse da intendersi quale obbligo a negoziare l'accesso relativo a condizioni commerciali, in linea con quanto sancito dall'art. 42 del Codice, e non quale obbligo a contrarre, la misura proposta sarebbe vista da alcuni con minor disfavore.

**9.2 In particolare ritiene appropriato poter in futuro consentire, una volta disciplinato l'utilizzo tecnico delle più avanzate tecnologie di condivisione, l'introduzione di possibili modelli regolamentari di condivisione intelligente o di accesso condiviso ?**

107. A tale proposito è stata espressa l'opinione che nella fattispecie l'utilizzo di tecnologie e metodologie di condivisione dello spettro debbano basarsi sul principio "network centric" nel senso che il controllo deve rimanere all'operatore di rete ed essere oggetto esclusivamente di accordi commerciali tra gli operatori. E' stato richiesto inoltre di introdurre la possibilità per gli operatori di condividere le infrastrutture di rete e le frequenze per coprire le aree inserite negli obblighi di copertura, al fine di ottimizzare gli investimenti evitando duplicazioni infrastrutturali in aree remote o rurali.
108. Alcuni ritengono prematuro adottare una regolamentazione in tema di condivisione dello spettro che, in ogni caso, dovrebbe essere ispirata alla massima salvaguardia degli investimenti effettuati e certezza dei business case dagli operatori, prevedendo simili possibilità solo una volta che questi ultimi abbiano raggiunto il proprio *break even*, lasciando poi alla negoziazione bilaterale la facoltà di definire possibili utilizzi condivisi e la definizione delle relative condizioni commerciali.
109. Vari soggetti hanno quindi chiesto nell'ambito della consultazione l'eliminazione di disposizioni sull'uso condiviso dello spettro, chiedendo pertanto che sia chiarito l'uso esclusivo della banda da parte del soggetto aggiudicatario, anche in virtù dell'ingentissimo esborso a cui andranno incontro gli operatori. La contrarietà all'obbligo di consentire a terzi l'utilizzo dello spettro che ha attualmente in licenza, o che otterrà all'esito delle procedure oggetto della presente consultazione, da parte di terzi tramite l'utilizzo di avanzate tecniche di condivisione, è infatti ritenuto allo stato prematuro. Alcuni hanno evidenziato come nei prossimi anni, alla luce di studi, analisi e previsioni di sviluppi tecnologici, si potrebbe aprire la strada ad un utilizzo non controllato delle frequenze da parte di soggetti terzi, che potrebbe comportare problemi interferenziali inattesi. Uno dei soggetti non ritiene, infine, applicabili principi di condivisione ed uso opportunistico dello spettro (ad esempio utilizzo

nelle ore notturne, aree geografiche marginali, ecc.), visto l'impiego dello spettro in questione per la fornitura di un servizio al pubblico.

110. Per quanto riguarda i sistemi di tipo *underlay*, alcuni ritengono che solo in parte la relativa regolamentazione possa in futuro essere applicata ad esempio ai cosiddetti sistemi *ultrawideband* e solo nel caso la normativa sia sufficientemente chiara e tale da garantire che i suddetti sistemi non interferiscano con le applicazioni esistenti e le applicazioni permesse non siano concorrenziali con quelle offerte dagli operatori aggiudicatari.
111. Altri soggetti hanno viceversa espresso la richiesta esplicita di permettere un uso di tipo collettivo / condiviso delle frequenze o parte di esse.

**9.3 Ha eventuali altre misure da proporre per favorire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro indicandone chiaramente i possibili vantaggi e svantaggi ?**

112. Al fine di favorire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro è stato chiesto nell'ambito della consultazione che nei casi di condivisione e di coubicazione su infrastrutture preesistenti per impianti radioelettrici sia esclusa l'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TU Ambiente). Ciò, secondo un rispondente, per non ostacolare la suddetta condivisione e coubicazione di siti. E' stato inoltre proposto di vietare agli enti locali in maniera ancor più cogente di imporre per l'installazione di impianti di TLC o l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica nuovi oneri che non siano già stabiliti per legge, nonché di rivedere, anche in termini di ritenuta maggiore equità, i sistemi per la determinazione del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP).

## 10. Contributi

**10.1 Il rispondente ritiene condivisibile il piano dei criteri per la fissazione dei contributi per l'uso ottimale dello spettro incluso il valore minimo per le offerte economiche nelle procedure selettive di cui alla presente consultazione ?**

113. Alcuni non ritengono condivisibile la quantificazione dei valori minimi delle offerte economiche nelle procedure selettive di cui alla presente consultazione, in quanto gli stessi porterebbero ad un innalzamento ingiustificato della base d'asta, che verrebbe ad essere superiore secondo alcuni alla cifra indicata come possibile base d'asta dalla relazione tecnica della Ragioneria di Stato precedente all'approvazione della Legge di Stabilità, nonché potenzialmente superiore rispetto alla cifra di 2,4 miliardi di euro, indicata dal Governo, quale obiettivo di bilancio finale, dopo la sessione di gara e relativi rilanci. L'eventuale superamento dell'importo definito nella Legge di Stabilità avrebbe quale conseguenza, per alcuni, l'ulteriore drenaggio di risorse per gli investimenti successivi. Infatti i bassi limiti di campo elettromagnetico costringeranno gli operatori ad installare un elevato numero di siti e la remunerazione degli investimenti non avrebbe la stessa velocità. Un prezzo troppo alto per l'acquisizione delle frequenze, secondo alcuni, potrebbe quindi creare gravi effetti distorsivi. In merito, alcuni propongono, dunque, di voler ricondurre la base d'asta ai valori indicati nella predetta relazione tecnica.

114. Relativamente agli intervalli che si ottengono utilizzando i valori massimi degli sconti e minimi degli incrementi o, viceversa, i valori minimi degli sconti e massimi degli incrementi, è stata inoltre espressa l'opinione che i valori proposti per tali grandezze non siano giustificabili, considerando i valori relativi di efficienza delle varie bande, come desumibili da considerazioni di carattere propagativo in funzione degli ambienti (urbano/rurale) e delle finalità pratiche e tipiche di utilizzo (copertura/capacità) delle varie bande. Alcuni soggetti ritengono pertanto che le differenze di contributi per le varie bande debbano essere basate su criteri scientifici, oggettivi ed omogenei.
115. Per quanto riguarda specificatamente il valore minimo per la banda 800 MHz alcuni soggetti ritengono che l'incremento di un fattore fino al massimo del 75% sia non giustificato avuto riguardo alla natura della banda che, dal punto di vista della qualità, della penetrazione e più in generale dal punto di vista tecnico, non si discosterebbe in maniera significativa dalle frequenze a 900 MHz. Essi richiedono pertanto di ridurre sensibilmente l'incremento massimo. Alcuni soggetti hanno inoltre richiesto l'attestazione dei valori dei contributi al valore minimo proposto senza incrementi sia per la banda a 800 MHz, che per le altre bande applicabili, ed altri anche che sia ancora inferiore.
116. E' stata inoltre richiesta l'eliminazione dei contributi per la banda opzionata a 1800 MHz e/o la loro sospensione e comunque l'applicazione di un criterio di non discriminazione rispetto a quanto corrisposto dagli altri operatori mobili. E' stato evidenziato che il regime contributivo associato ai sistemi GSM ed UMTS non dovrebbe essere differenziato in quanto il servizio fornito dall'operatore sia GSM che UMTS è unico verso il cliente finale.
117. Al fine di tutelare gli operatori che acquisiranno un bene non ancora disponibile è stata anche richiesta l'introduzione di una penale per ritardata disponibilità del bene da quantificarsi a far data dal 1 gennaio 2013. Ciò, con particolare riferimento alla banda a 800 MHz.
118. E' stato inoltre richiesto che i contributi per la concessione dei diritti d'uso previsti dall'art. 17 dello schema di regolamento siano determinati anche all'estensione territoriale del diritto stesso, ciò in relazione alla proposta di assegnazione, quantomeno in parte, dei diritti d'uso su base regionale.
119. Alcuni hanno inoltre richiesto la possibilità di introdurre misure di defiscalizzazione degli investimenti (deduzione degli investimenti incrementali rispetto ad un periodo precedente della base IRES o dell'aliquota IRES e credito d'imposta pari al 10% degli investimenti per un triennio).

**10.2 Ritiene il rispondente condivisibile la possibilità di rateizzare il versamento dell'offerta aggiudicataria, con le modalità che saranno stabilite nel bando di gara ?**

120. Nell'ambito della consultazione è emerso come gran parte dei soggetti rispondenti valuti positivamente il fatto che sia inclusa nella proposta in consultazione la possibilità, con l'assenso dell'Amministrazione responsabile, di pagamento rateizzato. Secondo alcuni ciò dovrebbe essere rafforzato evidenziando che nel caso di indisponibilità del bene nessun tipo di interesse sarebbe dovuto. Oltre alla non onerosità è stato richiesto che il pagamento di tale rateizzazione da parte dell'operatore aggiudicatario avvenga comunque a partire dalla data

della effettiva disponibilità della banda aggiudicata. Un pagamento anticipato rispetto alla effettiva disponibilità della risorsa risulterebbe secondo alcuni ingiustificato avuto riguardo al fatto che la risorsa oggetto di gara non è al momento nella disponibilità dello Stato ed anche al momento della gara risulterà ancora presumibilmente assegnata ed utilizzata da soggetti terzi fino al 31 dicembre 2012, salvo ostacoli e ritardi ulteriori che potrebbero arrivare in caso di ricorsi amministrativi. La non contestualità dell'assegnazione delle frequenze rispetto all'inizio del pagamento a seguito della disponibilità della risorsa potrebbe essere garantita, secondo alcuni, da apposita fideiussione.

121. A fianco alla possibilità di rateizzare il pagamento, peraltro con decorrenza dalla effettiva disponibilità del bene ed a titolo non oneroso, alcuni propongono anche la quantificazione di un idoneo sconto a vantaggio degli operatori che decidessero di non fruire della dilazione.
122. Alcuni hanno evidenziato, associato alla rateizzazione, la possibilità per lo Stato di rendere liquido, grazie ad eventuali meccanismi di "cartolarizzazione", il credito scaturente dall'aggiudicazione delle frequenze, che potrà divenire esigibile solo al momento dell'effettiva disponibilità delle stesse.

**10.3 Il rispondente ritiene condivisibile il piano dei criteri per la fissazione dei contributi per il *refarming* e la proroga della banda a 1800 MHz e la proroga della banda già assegnata a 900 e 2100 MHz ?**

123. Per quanto riguarda la fissazione dei contributi per il *refarming* e la proroga della banda già assegnata a 900 e 2100 MHz alcune delle proposte sono state anche riportate nelle precedenti sezioni. Tra queste figurano la proroga dei diritti d'uso di tutte le frequenze già in uso degli operatori a seguito di una semplice comunicazione, prevedendo la possibilità di utilizzo sia con le tecnologie attualmente in esercizio, sia di *refarming* ulteriori verso altre tecnologie, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, ma sulla base di semplici comunicazioni, e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli attuali. Un'omogeneizzazione della data di scadenza dei diritti d'uso di tutte le frequenze per i servizi mobili a larga banda senza gravare con oneri aggiuntivi consentirebbe inoltre, secondo alcuni operatori, di destinare maggiori risorse per gli investimenti indispensabili per un reale dispiegamento della rete per fornire servizi a larga banda.
124. Per la proroga della banda assegnata a 2100 MHz un rispondente non ritiene che possa essere corrisposto un contributo fissato per una banda diversa e ritiene, pertanto, che debba essere riferito solo alla media delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz (ex IPSE2000) scaturite dall'asta effettuata nel mese di giugno 2009. Per la proroga di bande a 900 e 1800 MHz, in ogni caso, è stato richiesto di assicurare la facoltà di poter chiedere la proroga anche in tecnologia GSM nel caso in cui il mercato non giustifichi la richiesta di *refarming*.
125. E' stato proposto inoltre di specificare che il contributo di *refarming* e/o proroga dovrà essere corrisposto dall'operatore a partire dal momento del cambio di tecnologia e/o dal primo anno in cui inizia effettivamente la proroga (ossia primo anno successivo alla scadenza dei precedenti diritti legati alla precedente durata) e non dal momento in cui venga richiesto dall'operatore il *refarming* e/o la proroga o da quando viene concessa dall'Amministrazione.

126. Uno dei soggetti ha richiesto che venga adottato il principio di neutralità tecnologica nell'ambito dei sistemi IMT, ovvero che sia previsto che le frequenze già assegnate agli operatori per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche e quelle oggetto di gara siano utilizzabili per ogni possibile sistema IMT, purché compatibile con la normativa tecnica internazionale, al fine di non permettere l'assegnazione delle frequenze ad un utilizzo che potrebbe risultare non ottimale e comunque non allineato al migliore stato della tecnologia.

**10.4 Il rispondente ritiene condivisibile la possibilità descritta di corrispondere anticipatamente il valore per il rinnovo delle bande ottenendo uno sconto ? Ha un diverso meccanismo da proporre specificandone i vantaggi ?**

127. Alcuni soggetti condividono la possibilità, anche in tema di proroga, di una corresponsione anticipata che possa comportare uno sconto. In tale contesto alcuni hanno ribadito che le proroghe dei diritti d'uso di tutte le frequenze già in uso degli operatori debbano essere rilasciate senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli attuali. Uno dei soggetti ritiene condivisibile la possibilità proposta, purché la stessa sia considerata alternativa al pagamento annuale. Tuttavia, è stato sottolineato come lo sconto debba essere tale da incentivarne l'utilizzo. Al riguardo, è stata proposta una metodologia di quantificazione dello stesso con l'uso della metodologia NPV (Net Present Value o Valore Attuale Netto) e del tasso di attualizzazione calcolato utilizzando un WACC prospettico medio di industria, che sia cioè rappresentativo del costo opportunità del capitale aziendale medio nell'industria. Uno dei soggetti ha richiesto la possibilità di uno sconto del 50% e oltre in caso di pagamento immediato.
128. E' stata anche espressa nell'ambito della consultazione posizione contraria ad ipotesi di sconto anche in quanto tale misura potrebbe avvantaggiare solo alcuni soggetti ad es. in possesso della necessaria liquidità o capacità finanziaria in generale.
129. Alcuni soggetti, vista l'importanza della questione e dei maggiori costi connessi all'uso di tecnologie infrastrutturali a basso impatto ambientale, considerando anche l'interesse pubblico connesso, hanno proposto in generale di aumentare lo sconto per l'uso di tali reti. Uno dei soggetti in particolare ha proposto un aumento progressivo del tetto massimo di sconto (fissato in consultazione al 3%) rendendo più invitante il pagamento per gli aggiudicatari che si impegnano nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del presente provvedimento e per più del 50% di esse ad introdurre tecnologie a basso impatto ambientale. E' stato in tal senso proposto di aumentare la suddetta aliquota di sconto qualora l'incidenza delle reti a basso impatto aziendale fosse progressivamente portata in termini percentuali ad es. dal 50%, al 60 %, al 70 % e così via.

## **11. Norme sulla condivisione delle risorse e misure asimmetriche**

**11.1 Il rispondente ritiene adeguate le norme circa la condivisione delle frequenze e l'offerta del servizio ?**

130. Vari soggetti rispondenti ritengono adeguate le norme circa la condivisione delle frequenze. Alcuni ritengono in particolare che eventuali condivisioni di frequenza e offerte di servizi debbano essere lasciate ad eventuali accordi commerciali nel rispetto delle regole di libera concorrenza del mercato.

**11.2 Il rispondente condivide la proposta misura del roaming a favore del nuovo entrante e le condizioni associate ?**

131. Considerando la tipologia d'uso delle bande coinvolte nelle procedure in questione (servizi a larga banda con obblighi in ottica anti *digital divide*), alcuni soggetti ritengono che non debbano essere posti ulteriori obblighi in capo agli operatori esistenti relativamente ai servizi mobili a larga banda i quali, se del caso, per alcuni potranno avvenire su base commerciale tra tutti gli attori interessati. Secondo alcuni, eventuali obblighi di *roaming* a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie potrebbero riguardare solamente i servizi di base tradizionali (i.e. voce) offerti con il sistema GSM a 900 e a 1800 MHz.
132. Alcuni soggetti ritengono che il *roaming* per il nuovo entrante debba essere autorizzato solo dopo investimenti minimi di copertura che siano superiori al 10% degli obblighi previsti e che non debba riguardare il servizio GSM/GPRS/EDGE ed essere limitato al solo UMTS.
133. Alcuni rispondenti hanno espresso posizione contraria a qualsiasi misura orientata al costo. Altri hanno richiesto di eliminare qualsiasi dipendenza degli obblighi di *roaming* e condivisione dei siti dall'effettuazione del *refarming* a 1800 MHz. E' stata infine richiesta l'estensione degli obblighi di *roaming* a favore anche dell'operatore opzionante.
134. E' stata espressa inoltre anche la posizione favorevole, anche con ulteriori specificazioni a maggior vantaggio del nuovo entrante. In particolare è stata richiesta la possibilità di *roaming* a condizioni regolamentate (costo per la voce o retail minus per trasmissione dati) per un nuovo entrante nonché l'accesso al *roaming* senza copertura propria iniziale del 10% per la banda a 800 MHz. Alcuni hanno richiesto obblighi di accesso *wholesale* nella banda a 2600 MHz nei confronti degli operatori BWA, a condizioni regolamentate ed orientate ai costi in particolare nel caso in cui si tratti di operatori esistenti.
135. Secondo alcuni occorrerebbe anche aggiungere l'obbligo di non rifiutare alcun meccanismo di *sharing* tecnicamente sostenibile, a condizioni orientate ai costi per le frequenze che non fossero utilizzate dopo un congruo periodo di tempo (48 mesi). Tale misura peraltro potrebbe essere estesa anche allo spettro già assegnato, mediante la previsione di obbligo di accesso (*roaming*) alle reti esistenti sempre a condizioni orientate al costo.

**11.3 Il rispondente condivide la proposta misura della condivisione obbligatoria dei siti a favore del nuovo entrante e le condizioni associate ?**

136. Alcuni soggetti nell'ambito della consultazione hanno espresso posizione favorevole su quanto proposto sull'argomento.

137. In particolare, alcuni rispondenti ritengono che la condivisione dei siti a favore del nuovo entrante debba avvenire solo nella misura in cui il progetto radio dei siti che vengono chiesti in condivisione sia approvato, per ciascun singolo sito, dall'operatore ospitante che terrà conto anche del proprio progetto radio sul sito richiesto. E' stata inoltre richiesta l'estensione degli obblighi di condivisione dei siti a favore dell'operatore opzionante.
138. Alcuni rispondenti hanno espresso viceversa posizione contraria all'obbligo della condivisione dei siti e soprattutto al correlato obbligo di orientamento al costo. In primo luogo, infatti, stanti anche gli attuali limiti elettromagnetici, l'obbligo di orientamento al costo potrebbe nuocere ai piani di sviluppo della rete propria dell'operatore già presente sul mercato, in quanto già molti dei siti esistenti, avrebbero difficoltà nell'introduzione del proprio sistema LTE rimanendo all'interno dei limiti vigenti; a maggior ragione quindi non esisterebbe possibilità di condivisione con un altro operatore. In secondo luogo, l'obbligo non apparirebbe giustificato da alcuna rendita di posizione in capo agli operatori esistenti che hanno costruito la propria rete senza beneficiare di alcuna misura asimmetrica in proposito e, di conseguenza, avrebbero secondo alcuni il diritto a vedere adeguatamente remunerati gli investimenti effettuati.

#### **11.4 Ha qualche altra misura da proporre indicandone chiaramente i vantaggi ?**

139. Per quanto riguarda in generale le misure asimmetriche a favore dei nuovi entranti è stata espressa l'opinione che queste siano insufficienti, ipotizzando pertanto un loro rafforzamento, anche attraverso l'eliminazione di vincoli temporali, ed in alcuni casi una estensione, come beneficiari, ad altre categorie di soggetti operanti nel mercato (ad esempio ESP, MVNO).
140. E' stata inoltre espressa l'opinione che l'orientamento al costo debba considerarsi imprescindibile e pertanto esteso a tutte le misure (es. *roaming* e condivisione di infrastrutture), al fine di evitare che le misure proposte a favore dei nuovi entranti diminuiscano la loro portata procompetitiva.
141. Ulteriori misure, rispetto a quelle già descritte in precedenza, hanno riguardato l'obbligo a carico degli operatori mobili *incumbent* di introduzione e previa pubblicazione di offerte *wholesale* di accesso e connettività voce, dati, SMS, MMS, etc., su rete mobile a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e a condizioni economiche orientate al costo o *retail minus*.
142. E' stata inoltre richiesta l'adozione di specifiche misure pro-competitive tra cui oltre all'allocatione non esclusiva di una parte delle frequenze, il possibile divieto di prezzi per servizi *on net* inferiori ai prezzi di terminazione *wholesale*, il divieto di condizioni contrattuali con MVNO o pratiche tali da impedire lo sviluppo di traffico VOIP di terzi fornitori, l'esclusione dalla partecipazione dell'operatore di rete mobile integrato su rete fissa e ivi titolare di significativo potere di mercato nei servizi di accesso.

## **12. Disposizioni finali**

**12.1 Il rispondente ritiene adeguato il divieto di trading fino al completamento degli obblighi minimi di copertura ?**

143. Alcuni soggetti ritengono adeguato il divieto di *trading* fino al completamento degli obblighi minimi di copertura. Altri soggetti hanno altresì chiesto di estendere temporalmente la misura proposta e quindi di proibire il *trading* per tutta la durata dei diritti d'uso.
144. E' stata altresì espressa anche una opinione contraria al proposto divieto di *trading* fino al completamento degli obblighi minimi di copertura.
145. Uno dei soggetti ritiene che il divieto di *trading* debba gravare solo sugli operatori esistenti mentre per i nuovi entranti non dovrebbero esistere vincoli.

**12.2. Qual è la posizione del rispondente circa la possibilità di stabilire di comune accordo norme di compatibilità e coordinamento meno stringenti dei vincoli normativi ?**

146. Alcuni soggetti concordano nella possibilità in questione di stabilire di comune accordo norme di compatibilità e coordinamento meno stringenti dei vincoli normativi mentre altri hanno espresso posizione contraria. Alcuni hanno chiesto che tali accordi siano in ogni caso dichiarati al Ministero e/o non siano lesivi verso alcuno degli aggiudicatari o degli assegnatari delle frequenze. Un rispondente si è invece dichiarato contrario in quanto ciò, a proprio avviso, andrebbe ad impattare direttamente sugli apparati e sulla loro capacità di interoperare, limitando successive opportunità di condivisione.

**12.3 Qual è la posizione del rispondente circa la misura proposta di permanenza per un periodo prefissato di una offerta di trasmissione dati senza restrizioni ai fini della tutela dell'utenza ?**

147. Alcuni soggetti ritengono che non debbano essere imposti all'operatore assegnatario di frequenze vincoli sulla tipologia di offerta dei servizi, anche tenendo conto che i diritti d'uso delle frequenze sono assegnati a titolo oneroso, e in una logica competitiva e di regole di mercato. La stessa logica e le stesse regole devono quindi poter essere applicate in relazione alle offerte dei servizi da parte dell'operatore.
148. Alcuni soggetti nell'ambito della consultazione hanno evidenziato come la questione inerente le politiche di *traffic management* ed il concetto di *net neutrality* siano ancora in fase di discussione nell'ambito delle delibere n. 39/11/CONS e n. 40/11/CONS. Ritengono quindi prematuro affrontare tali tematiche in questa consultazione preferendo che si rimandi a future decisioni in merito. Per un soggetto in particolare non sussiste motivo per cui tali implicazioni debbano essere ristrette alle sole bande assegnabili oggetto di questa consultazione e sia invece opportuno effettuare una più ampia analisi sul mondo dei servizi dati, come affrontato dalle citate delibere n. 39/11/CONS e n. 40/11/CONS. Pertanto alcuni dei soggetti rispondenti alla consultazione hanno chiesto di stralciare qualsiasi disposizione in materia nel provvedimento finale.

149. Sono state viceversa espresse considerazioni ed opinioni estremamente favorevoli alle predette norme, con richiesta peraltro di renderle maggiormente efficaci, ad esempio con l'introduzione di minimi qualitativi oltre che a renderle di tipo non transitorio.

### **13. Disposizioni del provvedimento in forma di articolato**

**13.1) Il rispondente può fornire eventuali ulteriori commenti, possibilmente nella forma di emendamento, al testo del provvedimento esposto di seguito nella forma di articolato.**

150. Ulteriori commenti o proposte, in alcuni casi esplicitate in forma di emendamenti all'articolato ed in altri casi in forma descrittiva, hanno inoltre riguardato, tra gli altri, l'eliminazione dell'obbligo del registro delle ubicazioni delle postazioni di rete fissa e la tematica dei cosiddetti "spazi bianchi". L'implementazione e il possibile impiego futuro di questi ultimi è stato infatti ritenuto suscettibile, a parere di uno dei soggetti rispondenti, di incidere in particolare sul valore delle frequenze ad 800 MHz che saranno assegnate. Ulteriori proposte formulate sotto forma di articolato corrispondono a quanto espresso da ciascun soggetto su ognuna delle precedenti domande e pertanto in gran parte sono riconducibili ad elementi già riportati nelle altre sezioni del presente documento.

**Elenco dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 127/11/CONS.**

|    | <b>Società partecipanti</b>                         |
|----|---|
| 1  | 75100 Multimedia <sup>(1)</sup>                     |
| 2  | Accademia P.C.E. srl                                |
| 3  | AIIP - Associazione Italiana Internet Providers     |
| 4  | ANITEC  |
| 5  | Antenna 1 Sardegna srl                              |
| 6  | Antenna 2 srl                                       |
| 7  | Associazione Dreamer - Teleclubitalia               |
| 8  | Associazione Missione dell'Immacolata - TRBC        |
| 9  | Associazione Teleturchino <sup>(1)</sup>            |
| 10 | Associazione Voce Cristiana - Fano TV               |
| 11 | ASSTEL – Assotelecomunicazioni                      |
| 12 | Blu Star TV <sup>(1)</sup>                          |
| 13 | Canale 11 Telealtromagna srl                        |
| 14 | CARTV - Coordinamento Associazioni RadioTV          |
| 15 | Consumatori Associati                               |
| 16 | CRTL - Comitato Radio TV Locali                     |
| 17 | Editrice Televisiva Torinese srl                    |
| 18 | Elettronica Industriale                             |
| 19 | Ericsson Telecomunicazioni spa                      |
| 20 | Fastweb spa   |
| 21 | Fin Television Teleponte <sup>(1)</sup>             |
| 22 | Fintrading srl                                      |
| 23 | Gestione Telecomunicazioni - Telechiara             |
| 24 | H3G spa   |
| 25 | Imperia TV srl                                      |
| 26 | IN.FORMA srl - Rete Versilia                        |
| 27 | ITS Associazione - Tele Centro Lazio <sup>(1)</sup> |
| 28 | Linkem spa  |
| 29 | Mandarin Wimax Sicilia srl                          |
| 30 | Media Nova Soc. Coop.                               |
| 31 | Mediacom srl - Amica 9                              |
| 32 | Microwave Network spa                               |
| 33 | Napoli Canale 21 srl                                |
| 34 | Nuova Tele Terni Radio TV srl                       |
| 35 | Nuova Teleabruzzo Regionale srl - Telemare          |
| 36 | Operazioni Imprenditoriali srl                      |
| 37 | Pirenei srl   |
| 38 | PosteMobile spa                                     |
| 39 | Pubblisirio Antenna 2 srl                           |
| 40 | Pubblisole <sup>(1)</sup>                           |
| 41 | Qualcomm Europe Inc.                                |
| 42 | R.B.1 Teleboario srl                                |
| 43 | Radio Gubbio spa                                    |

|    |  |
|----|--|
| 44 | Selex Communications spa                       |
| 45 | SuperTV srl                                    |
| 46 | Tele 2000 srl                                  |
| 47 | Tele C spa                                     |
| 48 | Tele Dehon srl                                 |
| 49 | Tele Programmi srl                             |
| 50 | Tele Radio Sciacca srl                         |
| 51 | Tele VCO 2000 srl - Azzurra TV                 |
| 52 | Telebelluno srl                                |
| 53 | Telecittà srl <sup>(1)</sup>                   |
| 54 | Telecom Italia Media Broadcasting srl          |
| 55 | Telecom Italia spa                             |
| 56 | Telecuneo srl - Quintarete                     |
| 57 | Telelibertà spa                                |
| 58 | Telepace Fondazione                            |
| 59 | Teleradio Regione srl                          |
| 60 | Telerama srl                                   |
| 61 | Teleregione srl                                |
| 62 | Teleriviera srl                                |
| 63 | Telesettelaghi srl                             |
| 64 | Telestudio Modena 2 srl                        |
| 65 | Telestudio Modena srl                          |
| 66 | Toptel <sup>(1)</sup>                          |
| 67 | Triveneta srl                                  |
| 68 | TRS TV srl                                     |
| 69 | TSD Comunicazioni Fondazione - Telesandomenico |
| 70 | TV1 spa  |
| 71 | TVT srl  |
| 72 | Videomedia spa                                 |
| 73 | Videoregione srl - Forli                       |
| 74 | Voce di Padre Pio Fondazione                   |
| 75 | Vodafone Omnitel N.V.                          |
| 76 | Wind spa                                       |

<sup>(1)</sup> Società audita in data 24 giugno 2011